

REGOLAMENTO (CE) N. 2008/2004 DEL CONSIGLIO

del 16 novembre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 1268/1999 relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 181A,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁽²⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

- (1) Le possibilità di sostegno per preparare le comunità rurali ad elaborare ed attuare strategie di sviluppo rurale locali nei paesi beneficiari che non entreranno a far parte dell'Unione europea nel 2004, vale a dire Bulgaria e Romania, dovrebbero essere armonizzate con quelle previste per i paesi beneficiari che hanno aderito all'Unione il 1° maggio 2004. È pertanto opportuno adottare un'apposita misura corrispondente all'articolo 33 *septies* del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)⁽³⁾.
- (2) È opportuno chiarire le disposizioni del regolamento (CE) n. 1268/1999⁽⁴⁾ riguardanti i massimali relativi ai tassi di aiuto. Contemporaneamente occorrerebbe modificare tali disposizioni per fare in modo che gli aiuti destinati a facilitare l'accesso ai crediti concessi nel quadro di altri strumenti non siano presi in considerazione ai fini dell'applicazione dei massimali di aiuto. È opportuno che tale modifica, destinata ad eliminare possibili ambiguità, si applichi con effetto retroattivo a tutti i paesi beneficiari. In ogni caso è necessario assicurare il rispetto dei massimali stabiliti negli accordi europei.
- (3) Occorrerebbe armonizzare, con effetto dal 1° gennaio 2004, i limiti riguardanti l'intensità degli aiuti a favore delle zone montuose e collinari della Bulgaria e della Romania con quelli stabiliti per le zone svantaggiate dei paesi che hanno aderito all'Unione il 1° maggio 2004 per investimenti in aziende agricole o effettuati da giovani agricoltori, secondo quanto previsto dall'articolo 33 *terdecies*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999.

⁽¹⁾ Parere espresso il 14 ottobre 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere espresso il 2 giugno 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 583/2004 (GU L 91 del 30.3.2004, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 769/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 1).

(4) Occorrerebbe armonizzare l'intensità degli aiuti e la percentuale del contributo comunitario rispetto alla spesa pubblica totale ammissibile per le misure di sviluppo rurale di carattere infrastrutturale e alcune altre misure nei paesi beneficiari che non sono entrati a far parte dell'Unione nel 2004, vale a dire Bulgaria e Romania, con quelle applicabili ai paesi che hanno aderito all'Unione il 1° maggio 2004.

(5) Il regolamento (CE) n. 1268/1999 andrebbe pertanto modificato di conseguenza.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1268/1999 è modificato come segue:

1) all'articolo 2 è aggiunto il seguente trattino:

«— con riferimento a Bulgaria e Romania, preparazione delle comunità rurali all'elaborazione e all'attuazione di strategie di sviluppo rurale locali e di strategie pilota di sviluppo rurale a carattere territoriale e integrato, nei limiti stabiliti dall'articolo 33 *septies* del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)^(*).

^(*) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 583/2004 (GU L 91 del 30.3.2004, pag. 1).»;

2) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Tassi del contributo comunitario e intensità degli aiuti

1. Il contributo comunitario non può superare il 75 % della spesa pubblica totale ammissibile.

Tuttavia il massimale è pari:

a) all'80 % per le misure di cui all'articolo 2, quarto, settimo, undicesimo e sedicesimo trattino, e per qualsiasi progetto relativo alle infrastrutture;

b) all'85 % per i progetti realizzati nell'ambito di qualunque misura, se la Commissione accerta che sono intervenute calamità naturali eccezionali;